

Fulvio Gianaria e Alberto Mittone

Le esigenze di distanziamento portate dalla pandemia riguardano e devono riguardare anche la vita dei Tribunali, e anche le forme del processo penale. Queste forme sono, a dire il vero, tradizionalmente quasi immobili, ma non possono, né pretendere di sottrarsi alla necessità del momento e agli strumenti a questo idonei. Una soluzione che si va proponendo e che sta sollevando le critiche di una parte dell'avvocatura anche associata è il progressivo incremento del video-processo telematico, predisposto per sostituire la convivenza fisica delle parti nelle aule con la compresenza virtuale da remoto.

Visto che però le soluzioni provvisorie hanno spesso la tendenza a trasformarsi in regole definitive, sarebbe opportuno chiedersi se questa mutazione sarebbero utile e benvenuta, a prescindere dalle ragioni dell'emergenza. Molti penalisti avanzano perplessità e preoccupazioni perché il diritto di difesa sarebbe mutilato, la prova smaterializzata a causa della distanza che rende che rende impervio svolgere le tradizionali funzioni di difesa. Si affermerebbe l'oblio del metodo dialettico in quanto sarebbe colpito al cuore l'esame diretto, si altererebbero i caratteri naturali dell'udienza, si perderebbe quanto la presenza può fornire.

Questo quadro merita riflessione perché vede il confronto, come abitualmente avviene, tra tradizione e modernità, tra consuetudini e nuove applicazioni tecnologiche.

Innanzitutto non si deve pensare ad un nuovo modello di processo che umilia l'oralità privilegiando lo scritto, né a soluzioni che limitano il contraddittorio verbale, vera anima del processo. Potranno forse attenuarsi le componenti emotive che caratterizzano alcune attuali udienze, ma in nessun modo dovranno comprimersi i requisiti del processo "giusto". Il regime della prova alla base del giudizio, l'adeguata scanserizzazione dei documenti onde consentirne la lettura, la piena partecipazione degli imputati assistiti dalla difesa e così via potranno e dovranno essere salvaguardate da soluzioni tecnologiche sempre più evolute.

* Testo dell'articolo pubblicato dal quotidiano *La Stampa* del 4 aprile 2020.

D'altro canto non si dovrà affievolire la pubblicità del processo, rispetto alle forme attuali, pubblicità che potrebbe addirittura ampliarsi attraverso forme di streaming rispetto alla perdurante e cronica assenza attuale di pubblico in aula nella quasi totalità dei dibattimenti.

Va poi detto che se fin dagli anni novanta si sono previste forme di tele-collegamento per l'assunzione della testimonianza a distanza di vittime di abusi sessuali, di pentiti, di testimoni vulnerabili ed infine nel 2017 di imputati di certi particolari reati. Nessuna particolare clamore, anzi incentivo a radicare questa forma a distanza, talora addirittura senza vedere il volto dell'interpellato per le più svariate ragioni (tutela, sicurezza negli spostamenti, lontananza da aule spesso incandescenti). Ora, con l'affinamento delle tecnologie, non si vede perché non si debba estenderne l'applicazione alla massa dei processi ordinari.

È comprensibile la naturale resistenza psicologica degli operatori chiamati a rinunciare allo spazio che ha da sempre ospitato il processo, e cioè l'aula. Altrettanto legittimo però è far notare lo straordinario vantaggio di vedere eliminate le costose trasferte delle parti private e degli avvocati, spesso inutili e frustranti, oltre al sollievo di vedere attenuato il danno delle interminabili attese che, da remoto, potrebbe essere di molto contenuto.

L'importante è che la rinuncia al luogo fisico dove si celebra il rito non porti all'affievolimento dei diritti. Ma davvero si può pensare che la videoconferenza limiti le facoltà e l'importanza della difesa solo per il fatto che si smaterializza la presenza, si rarefa la gestualità delle parti, si disciplina la parola? Oppure questa preoccupazione è figlia anche della vischiosità che accompagna qualsiasi innovazione, non solo normativa come l'introduzione di nuovi codici ma anche tecnologica? Si può davvero temere che il processo in aula verrebbe mutilato perché si rischia che venga intaccata la capacità di ascolto di chi deve giudicare? Si può davvero temere che la possibilità di valutare la prova della parola pronunciata, quella detta "labiale" venga compromessa e che la forza persuasiva delle parole trasmesse svanisca? È indubbio che evaporebbe il diritto "fisico", lo "starci", il "faccia a faccia", il cogliere il visto e il non detto, ma l'onesta intellettuale impone di ricordare come già ora, troppo spesso, il processo è confinato a luogo di lettura di verbali e trascrizioni. Ciò che conta è valutare serenamente se questi nuovi strumenti digitali minacciano i caratteri fondanti e il sistema di garanzie che devono accompagnare la forma di vita del processo.

Può non essere così se, anziché opporsi pregiudizialmente alle novità che le nuove tecnologie, alcune già note e vigenti, offrono, ci alleniamo a praticarle e ci sforziamo di migliorarle. Il progresso tecnico scientifico non può e non deve lasciarci sordi, la sua presenza è ovunque, occorre gestirlo senza trionfalismi salvifici o antagonismi respingenti. Il video processo interferisce sulla tradizione e su come si è sempre fatto, ma è sempre preferibile alle letture dilaganti dei documenti. Alla fisicità del dibattito potrà affiancarsi la visibilità dell'udienza.